COMUNE DI CESANO BOSCONE

PROVINCIA DI MILANO

POLIZIA LOCALE

Prot. N. 3 del 7/4/2009

OGGETTO: prescrizioni per l'utilizzo aree cani all'interno del parco Sandro Pertini.

IL SINDACO

Preso atto delle problematiche igienico - sanitarie che si possono determinare nelle strade, piazze e parchi pubblici comunali in considerazione della presenza di deiezioni canine;
Preso atto altresì che l'abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare, sui prati e nelle aiuole dei parchi pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, possono comportare rischi per la salute della popolazione;
Considerato che tale situazione compromette seriamente il decoro urbano;
Accertato inoltre che spesso i cani vengono lasciati liberi e privi di custodia in luoghi pubblici;
Registrate numerose segnalazioni di disagio e lamentele da parte di cittadini per le turbative generate dalla non corretta conduzione e gestione dei cani nell'area del parco Sandro Pertini;
Rilevata la necessità di determinare regole di condotta per i proprietari dei cani al fine di tutelare l'incolumità, l'igiene e la sanità pubblica e prevenire la diffusione di infezioni alle persone e agli animali, nell'ambito del suddetto parco;
Considerato che in seguito all'intervento di riqualificazione le aree cani presenti all'interno del parco Sandro Pertini sono raggiungibili esclusivamente da ingressi esterni;
Visti:

- l'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento d'Igiene;
- il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

È fatto divieto condurre cani all'interno del parco Sandro Pertini, in quanto area pubblica adibita prevalentemente a luogo di ritrovo per le persone e gioco per i bambini;

Sono esenti dall'osservanza della presente ordinanza i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati nonché i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando siano utilizzati per servizio.

AVVERTE

Che la violazione della presente ordinanza è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.**

AVVERTE INOLTRE

Che contro il presente atto, ai sensi dell'art. 3,comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
La Polizia Locale e tutti gli Agenti della forza pubblica sono tenuti a darne, da subito, informazione a chiunque e, dal momento della sua entrata in vigore, a farla rispettare.

Cesano Boscone, 7 aprile 2009

IL SINDACO
Vincenzo D'Avanzo

Via Turati, 6 - 20090 Cesano Boscone (MI)
tel. 02 4582929 - fax 02 48694709